

Relazione illustrativa

La presente proposta di regolamento dà attuazione alla legge regionale 10 luglio 2018, n. 35 (Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione dei cammini regionali), di seguito denominata legge, e in particolare definisce le disposizioni per il riconoscimento dei cammini locali di interesse regionale e le modalità e i requisiti per l'iscrizione all'elenco regionale delle associazioni finalizzate alla promozione e valorizzazione dei cammini di cui all'articolo 1, comma 2 della legge.

Sulla proposta di regolamento non è stato acquisito, con previsto all'articolo 5 della l.r. 35/2018, il parere degli enti di gestione delle aree naturali protette interessati dai percorsi dei cammini in ragione del fatto che il percorso del cammino al momento dell'approvazione del regolamento non può essere conosciuto. Pertanto si è ritenuto ragionevole indicare nella proposta che gli enti gestori delle aree naturali protette interessati dai percorsi saranno sentiti dai comuni nell'ambito dell'individuazione del cammino.

Il regolamento si compone di 7 articoli.

L'articolo 1 definisce l'oggetto del regolamento

L'articolo 2 definisce le caratteristiche del cammino prevedendo che il cammino, oltre che interessare, di norma almeno tre comuni, come previsto dalla legge, deve prevedere tratti pubblici e privati in cui è garantita la percorribilità a piedi in sicurezza e tratti stradali asfaltati pubblici e privati non superiori al 25 per cento del totale con presenza di banchina transitabile, con evidenziati i collegamenti con altri cammini ed eventuali varianti per persone disabili o con mobilità ridotta.

L'articolo 3 definisce le modalità di presentazione e i contenuti dell'istanza di riconoscimento dei cammini locali di interesse regionale, individua le fasi del procedimento amministrativo di riconoscimento e indica il contenuto dell'istanza alla quale dovranno essere allegati:

- a) il tracciato del cammino e la relativa cartografia nelle forme e nelle tipologie previste;
- b) una relazione contenente le informazioni necessarie ad evidenziare il legame storico fra i luoghi interessati dal cammino;
- c) una relazione tecnica contenente le caratteristiche descrittive dell'itinerario e degli elementi che garantiscono l'accessibilità e la fruibilità del cammino;
- d) una relazione tecnica sui servizi minimi;
- e) la documentazione relativa alla proprietà dei tratti che costituiscono l'itinerario;
- f) eventuale copia degli accordi con i proprietari qualora il percorso preveda tratti di strada di proprietà privata;
- g) eventuale copia del parere degli enti di gestori delle aree naturali protette interessati del percorso del cammino.

L'articolo 4 prevede che i servizi minimi stabiliti dalla legge (punti di approvvigionamento di acqua potabile, spazi di sosta ecc.) devono essere garantiti in funzione della tipologia di tratto di cui si compone il cammino inoltre viene stabilito che i servizi devono trovarsi sul percorso ad una distanza tra loro non superiore a 25 chilometri e ricadere nelle fasce laterali di rispetto entro 1000 metri per lato.

L'articolo 5 indica gli aspetti tecnici di rappresentazione cartografica del cammino prevedendo che il percorso del cammino comprese le intersezioni con altri cammini e le sue varianti, deve essere rappresentato tramite geo-referenziazione e cartografia, che la traccia GPS del percorso del cammino deve essere riportata, in formato digitale, a scala 1:25.000 e tramite cartografia a scala 1:10.000 nella cartografia regionale. Si prevede inoltre che i tratti del percorso devono essere indicati con una linea continua; i tratti dei percorsi a piedi che attraversano o intersecano tratti stradali asfaltati devono essere indicati con linea gialla.

L'articolo 6 prevede che ogni cammino debba essere contraddistinto da un logo unico identificativo che dovrà essere registrato dal comune capofila. Si prevede inoltre che la vigilanza sul corretto uso del logo è esercitata dai comuni interessati o dai soggetti abilitati.

L'articolo 7 prevede le modalità di iscrizione e cancellazione dall'elenco regionale delle associazioni dei cammini e definisce le diverse fasi del procedimento amministrativo per l'iscrizione indicando i requisiti che le associazioni devono avere. In particolare l'associazione deve essere costituita da almeno due anni e essere composta da almeno cinquanta associati; avere tra i propri fini statutari la promozione e la valorizzazione del cammino, avere uno statuto che sancisca un ordinamento interno a base democratica e un'organizzazione funzionale conforme al codice civile, avere le entrate derivanti dalle quote associative e da eventuali altri contributi di enti, associazioni e privati, nonché le eventuali altre entrate derivanti dallo svolgimento di attività attinenti ai compiti associativi adeguate al perseguimento delle finalità statutarie dell'ente e avere un'esperienza nella promozione e valorizzazione di cammini e itinerari adeguatamente documentata.